

Firenze, li **17.03.2023**

Prot. **19034**

Spett.le Impresa Ediltecna s.r.l.
Via di Bientina 265
56020 Santa Maria a Monte (PI)
PEC: ediltecna@ticertifica.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AREA FIRENZE - ZONA CENTRO E NORD-OVEST CIG: 9632456A25

Con determinazione dirigenziale n. 411 del 15.02.2023, immediatamente esecutiva, è stata affidata la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*”, così come modificata dal D.L. 31 maggio 2021 nr. 77 convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai lavori in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Manutenzione Immobili di Firenze.

Si allega, infine, alla presente schema di accettazione della lettera contratto da restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (di seguito, per brevità, Appaltatore).

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO

Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell'AUTC Area Firenze - zona Centro e Nord-Ovest. CIG: 9632456A25

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sabrina Mutolo

Direttore dei Lavori: Geom. Marco Bartolini – D.O. Geom. Daniele Latini

Appaltatore: Ediltecna s.r.l.

Importo a base di affidamento: € 136.485,01 per lavori soggetti a ribasso

Ribasso d'asta: 1,00%

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.750,63

Importo offerto: € 135.120,15

Importo contrattuale: € 146.870,78

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:
 - a) il Capitolato generale LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
 - b) il Foglio Patti e Condizioni e allegati A, B, e C dei “Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro - Area Firenze – Zona Centro e Nord-Ovest CIG 9632456A25”, per quanto riguarda le condizioni previste dagli artt. 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16 e di tutti gli articoli di cui ai Titoli I, II, III del Foglio Patti e Condizioni del suddetto appalto;
 - c) computo metrico;
 - d) l’elenco prezzi;
 - e) Relazione generale
 - f) POS;
 - g) Polizze assicurative;
 - h) Offerta economica;
3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l’interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento per l’esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti all’art. 1 “Generalità” del Foglio Patti e Condizioni.
2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Foglio Patti e Condizioni., nonché all’osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità, ed a tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: **9632456A25**.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L’importo contrattuale dei lavori ammonta a € 146.870,78 (diconsi centoquarantaseimilaottocentotrenta/78) di cui:
 - € 135.120,15 (diconsi centotrentacinquemilacentocinque/15) oggetto dell’offerta di ribasso;
 - € 11.750,63 (diconsi undicimilasettecentocinquanta/63) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’art. 59 comma 5-bis del Codice dei Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale.
5. L’importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'affidamento è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle Condizioni di Affidamento, integrante il progetto definitivo, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in 56020 Santa Maria a Monte (PI), Via di Bientina 265, PEC: ediltecna@ticertifica.it; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o i seguenti conti dedicati:

ISTITUTO BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Santa Croce sull'Arno sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. n. 100000001743 codice IBAN: 0306971166100000001743;

4. La persona delegata ad operare sui conti dedicati avanti indicati è:

PAPERINI BRUNELLO Codice fiscale PPRBNL55T24E413S

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, qualora non intervenisse la consegna anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020, è stata disposta la consegna in via d'urgenza dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA a decorrere **dal 23.02.2023**, sottoscritto dal RUP, DL e Impresa.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di giorni **150** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 23.02.2023 indicata nel verbale di consegna dei lavori.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dalle Condizioni di Affidamento.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto all'appaltatore sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10, comma 2, del Decreto n. 49/2018.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI

1. Le penali di cui all'Art. 8 "Penali" del Foglio Patti e Condizioni sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dell'art. 8 del Foglio Patti e Condizioni non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni del Foglio Patti e Condizioni e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 8 del Foglio Patti e Condizioni precedentemente indicato.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Foglio Patti e Condizioni per quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24 della presente lettera contratto.

Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto stabilito nell'art. 7 "Contabilizzazione dei lavori e monitoraggio degli interventi" del Foglio Patti e Condizioni.

2. Per la valutazione dei lavori a misura e delle eventuali lavorazioni in economia si richiama quanto disposto dall'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni sopra richiamato.

3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni previste all'art. 7 del Foglio Patti e Condizioni sopra richiamato.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori effettivamente eseguiti, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. – REVISIONE PREZZI

1. E' ammessa, in corso di esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con Legge 28/3/2022 n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

3. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.

4. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante riconosce l'adeguamento compensativo all'Appaltatore.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda all'art. 11 "Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo" del Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 13. – ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo tale da permettere il graduale recupero della medesima entro il secondo periodo di erogazione dei corrispettivi; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero della stessa in base al periodo previsto per la compensazione, di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli corrispettivi, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o polizza

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 lettera c) in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Il pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore avverrà attraverso l'emissione di SAL al raggiungimento dell'importo di € 50.000,00. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno conferiti di volta in volta nella stima degli importi dei singoli stati di avanzamento.
7. Il conto finale dei lavori è redatto entro 3 (tre) mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito atto; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui all'articolo 9 "Pagamenti a saldo" del Foglio Patti e Condizioni.
8. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
9. All'esito positivo del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. Il pagamento sarà corrisposto secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
10. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante di regolare fattura elettronica emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al Codice Univoco Ufficio (Area Fiorentina, ex AUSL 10 Firenze) UFL7WY - Codice IPA (auslfc). La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda USL Toscana centro CF/P.IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1.
11. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, "*Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale*", la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 2, comma 4;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

- d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;
- e) l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- f) in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14. – RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nei pagamenti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 10 "Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo" del Foglio Patti e Condizioni.

Articolo 15. – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. Il "Codice di comportamento" della Stazione appaltante contenente gli obblighi di condotta è consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Stazione appaltante.
3. L'Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante.
4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Trovano inoltre applicazione per la risoluzione del presente contratto le disposizioni di cui all'articolo 21 "Risoluzione del contratto per inadempimento e recesso" del Foglio Patti e Condizioni e, per quanto non già previsto dal predetto articolo, le disposizioni di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. Il recesso potrà essere esercitato per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del

mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 21 del Foglio Patti e Condizioni la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. 10. In caso di recesso verranno corrisposti all'Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo e dall'art. 21 del Foglio Patti e Condizioni sopra richiamato, si rimanda agli articoli 108 e 109 del Codice dei contratti.

Articolo 17 – CONTROVERSIE

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 19 “Risoluzione bonaria in via amministrativa” e all'art. 20 “Definizione delle controversie: ricorso all'Autorità giudiziaria” del Foglio Patti e Condizioni.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 12 e seguenti del Foglio Patti e Condizioni.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva valido fino al 16.06.2023.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
 - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera a), forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa del 17.02.2023 rilasciata da TUA Assicurazioni, per l'importo di € 7.343,54= pari al 10% del costo dell'opera dell'importo del presente contratto pari ad € 146.870,78 Iva esclusa, ridotta del 50% come da certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Certiquality s.r.l. di Milano con validità fino al 05.10.2025.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n. 193.

Articolo 22. - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice di contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo propria polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti dell'impresa edile e stradale n. 1/65185/61/171171374/1 rilasciata da UnipolSai agenzia di Volterra in data 29.12.2021 per un massimale di € 3.000.000,00 regolarmente quietanzata con scadenza validità al 30.12.2023.
La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alla documentazione progettuale.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Ing. Pierluigi Bellagambi

DIRETTORE SOS MANUTENZIONE IMMOBILI FIRENZE

(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: BELLAGAMBI PIERLUIGI
Organizzazione: Regione Toscana/01386030488
Unità: Servizio Sanitario Regionale
Data: 17/03/2023 12:11:07

*Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente
dall'Appaltatore*

LETTERA –ACCETTAZIONE dell’aggiudicatario

da copiare su propria carta intestata

Prot. n. (numero protocollo operatore economico)
Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Oggetto: “Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze – zona centro e nord-ovest” CIG: 9632456A25

Sottoscrizione per accettazione

Il sottoscrittonato il a
..... (Prov.....) residente a
..... (Prov.....) in Via

In qualità di (barrare la casella che interessa)

Titolare; Legale Rappresentante; Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente

dell’impresa _____ con sede in Via _____ - _____ CF e P.I. _____,
aggiudicataria della procedura di **Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze – zona centro e nord-ovest CIG: 9632456A25**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. n. **19034** del **17.03.2023** sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:
art. 6 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
art. 13 – Anticipazione, pagamenti e tracciabilità dei pagamenti
art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso
art. 17 – Controversie

Data _____

PER L’AGGIUDICATARIO

(documento firmato digitalmente)

SPECIALIZZATI IN:

- IMPERMEABILIZZAZIONI
- SCOSSALINE, DOCCIATURE IN RAME E ACCIAIO INOX
- RISANAMENTO CEMENTO ARMATO
- TRATTAMENTO DELL'AMIANTO



17/03/2023

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

LETTERA –ACCETTAZIONE dell'aggiudicatario

Prot. n. 19034
Trasmessa via PEC

**Oggetto: “Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro Area Firenze - zona Centro e Nord-Ovest. CIG: 9632456A25
Sottoscrizione per accettazione**

Il sottoscritto PAPERINI BRUNELLO nato il 24/12/1955 a LAJATICO (*Prov. PISA*) residente a LAJATICO (*Prov. PISA*) in Via P. NENNI, 25

In qualità di (*barrare la casella che interessa*)

Titolare; Legale Rappresentante; Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente

dell'impresa EDILTECNA S.r.l. con sede in Via DI BIENTINA, 265 – 56020 SANTA MARIA A MONTE (PI) CF e P.I. 01315260503, aggiudicataria della procedura di **Lavori di manutenzione degli immobili nella disponibilità dell’Azienda Usl Toscana centro Area Firenze - zona Centro e Nord-Ovest. CIG: 9632456A25**

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. n. 19034 del 17.03.2023 sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:
art. 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
art. 13 – Anticipazione, pagamenti e tracciabilità dei pagamenti
art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso
art. 17 – Controversie

Data 17/03/2023

PER L'AGGIUDICATARIO

(documento firmato digitalmente)